



ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ
SERVIZIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

**Disciplina per l’Autorizzazione dei percorsi formativi
finalizzati al conseguimento di Qualifiche o di Profili Professionali**

Art. 1 - Finalità e disposizioni generali

La Regione Abruzzo intende garantire opportunità di apprendimento, formazione e aggiornamento lungo l'intero arco della vita lavorativa, promuovendo percorsi finalizzati al conseguimento di attestati di qualifica, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione.

In tale ottica, la presente Disciplina stabilisce le condizioni propedeutiche all'autorizzazione di iniziative formative proposte dagli Organismi di formazione accreditati o dai Soggetti di cui all'art. 4, co. 7, della vigente disciplina sull'accREDITAMENTO.

I corsi di formazione professionale autorizzati a norma del presente Disciplinare, si svolgono entro i confini territoriali della regione Abruzzo e si distinguono in base all'esito finale del percorso, che può essere un **Attestato di Qualifica** o un **Attestato di Competenze afferenti un Profilo professionale**.

In particolare:

A. Attestato di Qualifica: presuppone la frequenza di un percorso formativo non inferiore alle 400 ore totali ed afferisce ad una delle Qualifiche ricomprese nel Repertorio regionale, approvato con DGR n. 1101/2015, e ss. mm.ii.

Il corso deve obbligatoriamente prevedere un tirocinio curriculare (stage) di durata compresa tra il 25% e il 35% del monte ore complessivo del percorso.

B. Attestato di competenze: presuppone la frequenza di un percorso formativo di durata variabile, e comunque inferiore alle 400 ore, ed afferisce a competenze, anche di natura integrativa o specialistica, inerenti ai profili professionali ricompresi nel Repertorio regionale, adottato con DGR n. 1101/2015, e ss. mm.ii., ovvero agli standard formativi approvati con provvedimento dirigenziale.

Ai fini dell'autorizzazione di cui alla presente Disciplina, il numero massimo di allievi per corso è pari a 22.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari dei percorsi formativi autorizzati a norma del presente Disciplinare, i soggetti maggiorenni in età lavorativa, cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

Nel caso di allievi extracomunitari, gli stessi dovranno dimostrare di essere in regola con le normative vigenti in materia di permesso di soggiorno.

Qualora, ai fini della frequenza del percorso, risulti propedeutico il possesso dei titoli di studio o formazione, solo se ottenuti in Italia l'allievo può autocertificarne il conseguimento, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. In tutti gli altri casi è necessario presentare una dichiarazione di valore del titolo, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana nel paese estero di riferimento.

Art. 3 - Proponenti

La richiesta di autorizzazione dei percorsi formativi di cui al precedente art. 1, può essere presentata da Organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente disciplina in materia.

Per i percorsi formativi di relativa competenza, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata anche dai soggetti di cui all'art. 4, co. 7, della vigente disciplina sull'accREDITAMENTO degli Organismi di formazione.

Art. 4 - Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione dei percorsi.

Le richieste di autorizzazione dei corsi possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno, utilizzando, a pena di inammissibilità del percorso, la modulistica allegata al presente Disciplinare e dovranno pervenire **esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dpg009@pec.regione.abruzzo.it**.

Sull'**oggetto della PEC** deve essere apposta la seguente dicitura: "**Richiesta autorizzazione percorso formativo**".

Il dossier di candidatura, disponibile in formato editabile sul portale regionale, deve essere composto come di seguito indicato:

- **Modello di richiesta autorizzazione percorso formativo - Allegato 1A;**
- **Formulario per la presentazione del progetto formativo da autorizzare - Allegato 2A;**
- **Dichiarazione di idoneità della sede/i e delle attrezzature - Allegato 3A;**
- **Documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante dell'Organismo proponente.**

Art. 5 - Condizioni di ricevibilità e di ammissibilità.

Costituisce condizione di ricevibilità l'inoltro della richiesta di autorizzazione del percorso esclusivamente via PEC, all'indirizzo di cui all'art. 4.

Sono considerate ammissibili soltanto le richieste:

- formulate utilizzando la modulistica prevista all'art. 4;
- il cui dossier di candidatura risulti completo a norma dell'art. 4;
- presentate da Organismi di formazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
- relative a progetti formativi che rispettino le prescrizioni di cui all'art. 1.

Art. 6 - Istruttoria delle richieste e costituzione del Catalogo regionale.

L'istruttoria delle richieste pervenute verrà effettuata, con cadenza trimestrale, da appositi nuclei di valutazione, già costituiti con D.D. n. 66/DPG del 08/05/2015 e con D.D. n. DL115 del 25/2013, come integrata con D.D. DPG/86 del 16/07/2015, che verificano la ricorrenza delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità di cui al precedente art. 5.

Gli esiti dell'istruttoria svolta sono trasmessi al Dirigente del Servizio DPG009 che, con proprio provvedimento, approva l'elenco delle candidature ricevibili ed ammissibili e quello delle candidature irricevibili o inammissibili.

I percorsi approvati a norma del precedente capoverso, sono inseriti nel Catalogo regionale dei corsi autorizzati.

Gli Organismi di formazione hanno l'obbligo di richiedere la conferma di inserimento nel Catalogo del percorso autorizzato, allo scadere di ogni biennio dal provvedimento originario di approvazione dello stesso. Il mancato adempimento di tale previsione comporta la cancellazione automatica dal Catalogo del percorso non confermato.

Il Catalogo regionale, come sopra costituito, è pubblicato sul portale regionale ed aggiornato in coincidenza di ogni nuovo provvedimento di approvazione di percorsi.

Art. 7 - Pubblicizzazione dei corsi.

È fatto obbligo agli Organismi di formazione accreditati di garantire, in coerenza con le previsioni del progetto e con le caratteristiche dei destinatari, la più ampia pubblicizzazione del corso autorizzato, allo scopo di fornire a tutti i potenziali interessati le necessarie informazioni sulle opportunità in essere.

In particolare, è necessario diffondere le seguenti informazioni:

- denominazione del corso;
- determinazione dirigenziale di approvazione;
- requisiti di accesso;
- termini di scadenza delle domande di ammissione;
- modalità di iscrizione e di selezione;
- costo del corso per singolo utente;
- tipologia di attestato che si consegue.

Gli strumenti di pubblicizzazione devono sempre recare, accanto alla denominazione e al logo dell'Organismo di formazione erogatore, il logo della Regione Abruzzo.

Art. 8 - Modalità di avvio e gestione delle attività formative.

L'attività formativa può essere avviata a partire dal giorno successivo all'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione del percorso.

I corsi autorizzati a norma del presente Disciplinare, sono gestiti, in via analogica, nel rispetto di quanto previsto nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, e ss.mm.ii..

Art. 9 - Gestione e vigilanza delle attività

Durante lo svolgimento dei corsi può essere effettuata attività di vigilanza da parte del competente Servizio del Dipartimento.

Gli organismi di formazione hanno l'obbligo di cooperare, in sede di verifica, allo svolgimento delle predette funzioni di vigilanza, rendendo disponibile la documentazione e consentendo a richiesta, in condizioni di riservatezza, l'interlocuzione con gli allievi, i formatori e il personale amministrativo.

Ove vengano accertate irregolarità, il Servizio di che trattasi sospende il corso e invita il Legale rappresentante della struttura inadempiente ad eliminare e sanare le irregolarità riproponendo, se necessario, senza alcun costo aggiuntivo per gli allievi, le parti del corso non adeguatamente realizzate.

In caso di inadempimento all'invito rivolto, il Servizio competente procede alla revoca del corso riconosciuto.

Art. 10 - Tutela della privacy.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in conseguenza dell'attuazione della presente Disciplina, verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni.

Art. 11 - Disciplina transitoria.

I corsi di formazione autorizzati secondo la disciplina previgente, sono automaticamente inseriti nel Catalogo regionale dei corsi autorizzati, costituito in applicazione del presente Disciplinare.

Le richieste di autorizzazione in itinere alla data di approvazione del presente documento, sono istruite secondo la disciplina previgente ed i corsi eventualmente approvati, implementano il Catalogo di cui sopra.

Art. 13 - Riferimenti normativi.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Disciplina i seguenti allegati:

- **Modello di richiesta autorizzazione percorso formativo - Allegato 1;**
- **Formulario per la presentazione del progetto formativo da autorizzare - Allegato 2;**
- **Dichiarazione di idoneità della sede/i e delle attrezzature - Allegato 3.**